

72. CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE

A) Ordinamento e funzionamento

L. 26-7-1975 n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

Epigrafe

1. *Trattamento e rieducazione.*
2. *Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive.*
3. *Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati.*
4. *Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.*
- 4-bis. *Divieto di concessione dei benef*
5. *Caratteristiche degli edifici penitenziari.*
6. *Locali di soggiorno e di pernottamento.*
7. *Vestiario e corredo.*
8. *Igiene personale.*
9. *Alimentazione.*
10. *Permanenza all'aperto.*
11. *Servizio sanitario.*
12. *Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione.*
13. *Individualizzazione del trattamento.*
14. *Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati.*
- 14-bis. *Regime di sorveglianza particolare.*
- 14-ter. *Reclamo.*
- 14-quater. *Contenuti del regime di sorveglianza particolare.*
15. *Elementi del trattamento.*
16. *Regolamento dell'istituto.*
17. *Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.*
18. *Colloqui, corrispondenza e informazione.*

[18-bis. Colloqui a fini investigativi.](#)

[19. Istruzione.](#)

[20. Lavoro.](#)

[20-bis. Modalità di organizzazione del lavoro.](#)

[21. Lavoro all'esterno.](#)

[21-bis. Assistenza all'esterno dei figli minori.](#)

[22. Determinazione delle mercedi.](#)

[23. Remunerazione e assegni familiari.](#)

[24. Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.](#)

[25. Peculio.](#)

[25-bis. Commissioni regionali per il lavoro penitenziario.](#)

[26. Religione e pratiche di culto.](#)

[27. Attività culturali, ricreative e sportive.](#)

[28. Rapporti con la famiglia.](#)

[29. Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi.](#)

[30. Permessi.](#)

[30-bis. Provvedimenti e reclami in materia di permessi.](#)

[30-ter. Permessi premio.](#)

[31. Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati.](#)

[32. Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno.](#)

[33. Isolamento.](#)

[34. Perquisizione personale.](#)

[35. Diritto di reclamo.](#)

[36. Regime disciplinare.](#)

[37. Ricompense.](#)

[38. Infrazioni disciplinari.](#)

[39. Sanzioni disciplinari.](#)

[40. Autorità competente a deliberare le sanzioni.](#)

[41. Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione.](#)

[41-bis. Situazioni di emergenza .](#)

[42. Trasferimenti .](#)

[42-bis. Traduzioni.](#)

[43. Dimissione.](#)

[44. Nascite, matrimoni, decessi.](#)

[45. Assistenza alle famiglie.](#)

[46. Assistenza post-penitenziaria.](#)

[47. Affidamento in prova al servizio sociale.](#)

[47-bis. Affidamento di prova in casi particolari.](#)

[47-ter. Detenzione domiciliare.](#)

[47-quater. Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.](#)

[47-quinquies. Detenzione domiciliare speciale.](#)

[47-sexies. Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo.](#)

[48. Regime di semilibertà.](#)

[49. Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà.](#)

[50. Ammissione alla semilibertà.](#)

[51. Sospensione e revoca del regime di semilibertà.](#)

[51-bis. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.](#)

[51-ter. Sospensione cautelativa delle misure alternative.](#)

[52. Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà.](#)

[53. Licenze agli internati.](#)

[53-bis. Computo del periodo di permesso o licenza.](#)

[54. Liberazione anticipata.](#)

[55. Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata.](#)

[56. Remissione del debito.](#)

[57. Legittimazione alla richiesta dei benefici.](#)

[58. Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.](#)

[58-bis. Iscrizione nel casellario giudiziale.](#)

[58-ter. Persone che collaborano con la giustizia.](#)

[58-quater. Divieto di concessione di benef](#)

[59. Istituti per adulti.](#)

[60. Istituti di custodia preventiva.](#)

[61. Istituti per l'esecuzione delle pene.](#)

[62. Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.](#)

[63. Centri di osservazione.](#)

[64. Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.](#)

[65. Istituti per infermi e minorati.](#)

[66. Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti.](#)

[67. Visite agli istituti.](#)

[68. Uffici di sorveglianza.](#)

[69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza.](#)

[70. Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza.](#)

[70-bis. Presidente del tribunale di sorveglianza.](#)

[70-ter. Nuove denominazioni.](#)

[71. Norme generali.](#)

[71-bis. Udienza.](#)

[71-ter. Ricorso per cassazione.](#)

[71-quater. Comunicazioni.](#)

[71-quinquies. Revoca.](#)

[71-sexies. Inammissibilità.](#)

[72. Centri di servizio sociale.](#)

[73. Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.](#)

[74. Consigli di aiuto sociale.](#)

[75. Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria.](#)

[76. Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.](#)

[77. Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.](#)

[78. Assistenti volontari.](#)

[79. Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penale. Magistratura di sorveglianza.](#)

[80. Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.](#)

[81. Attribuzioni degli assistenti sociali.](#)

[82. Attribuzioni degli educatori.](#)

[83. Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori.](#)

[84. Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti.](#)

[85. Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.](#)

[86. Personale per gli uffici di sorveglianza.](#)

[87. Norme di esecuzione.](#)

[88. Attuazione dei ruoli del personale.](#)

[89. Norme abrogate.](#)

[90. Esigenze di sicurezza.](#)

[91. Copertura finanziaria.](#)

[Tabella A](#)

[Tabella B - C](#)

[Tabella D](#)

L. 26 luglio 1975, n. 354 ⁽¹⁾.

àNorme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà [\(1/a\)](#) [\(1/circ\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

[\(1/a\)](#) Vedi, anche, la [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

[\(1/circ\)](#) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero della giustizia*: [Circ. 7 aprile 2000, n. 2/3-S-448](#);

- *Ministero della pubblica istruzione*: [Circ. 16 dicembre 1996, n. 750](#);

- *Ministero di grazia e giustizia*: [Circ. 21 aprile 1998, n. 148.339/4-1](#).

TITOLO I

Trattamento penitenziario

Capo I - Principi direttivi

[\(giurisprudenza\)](#)

1. Trattamento e rieducazione.

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

2. Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive.

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di ospitalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

3. Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati.

Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.

4. Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

(giurisprudenza)

4-bis. Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti *(1/b)*

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 13-ter del [D.L. 15 gennaio 1991, n. 8](#), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della [L. 26 luglio 1975, n. 354](#), fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e all'art. 74, [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata *(1/bb)*. Quando si tratta di detenuti

o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del codice penale, 291-ter del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990](#), i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva [\(1/c\) \(18/cost\) \(20/cost\)](#).

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni [\(1/d\)](#).

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali [\(1/e\)](#).

3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3 [\(1/f\) \(21/cost\) \(22/cost\)](#).

[\(1/b\)](#) Rubrica così sostituita dall'art. 15, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

[\(1/bb\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 19-27 luglio 1994, n. 357](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma, secondo periodo, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. La stessa Corte, con [sentenza 22 febbraio-1° marzo 1995, n. 68](#) (Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, come sostituito dall'art. 15, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

[\(1/c\)](#) Comma prima sostituito dall'art. 15, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#) e poi così modificato dall'art. 11, [D.L. 24 novembre 2000, n. 341](#) e dall'art. 6, [L. 19 marzo 2001, n. 92](#). Con [sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 504](#) (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della [L. 26 luglio 1975, n. 354](#), anche quando essi ne abbiano già fruito in

precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Con altra sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 1997, n. 445 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, nella [L. 7 agosto 1992, n. 356](#), abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; con [sentenza 14-22 aprile 1999, n. 137](#) (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 1992, n. 356](#), abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

(18/cost) La Corte costituzionale, con [ordinanza 21-28 giugno 2000, n. 249](#) (Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, della Costituzione.

(20/cost) La Corte costituzionale, con [sentenza 5-20 luglio 2001, n. 273](#) (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#) come modificato dall'art. 15, comma 1, del [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con [ordinanza 6 - 7 novembre 2001, n. 359](#) (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo - introdotto dal [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito nella [L. 12 luglio 1991, n. 203](#), e successivamente modificato dal [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito nella [L. 7 agosto 1992, n. 356](#) - sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

(1/d) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.L. 14 giugno 1993, n. 187](#), riportato al n. A/XLIX.

(1/e) Articolo aggiunto dall'art. 1, [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(1/f) Comma aggiunto dall'art. 15, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(21/cost) La Corte costituzionale, con [ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 280](#) (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Cost.

(22/cost) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 307](#) (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, inserito dall'art. 1 del [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#) convertito, con modificazioni, nella [legge 12 luglio 1991, n. 203](#), come modificato dall'art. 15 del [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#) convertito, con modificazioni, nella [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della *Cost.*

La stessa Corte con altra [ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 308](#) (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-

bis, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Cost.

Capo II - Condizioni generali

5. Caratteristiche degli edifici penitenziari.

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.

6. Locali di soggiorno e di pernottamento.

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

7. Vestiario e corredo.

Ciascun soggetto è fornito di biancheria di vestiario e di effetti d'uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali d'assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

8. Igiene personale.

È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

9. Alimentazione.

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

10. Permanenza all'aperto.

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

(giurisprudenza)

11. Servizio sanitario.

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze

profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione ^(1/g).

L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale ^(1/h).

Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'art. 358 del C.P. ⁽²⁾.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità ⁽²⁾.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

(1/g) Comma così sostituito dall'art. 1, [L. 12 gennaio 1977, n. 1](#) (Gazz. Uff. 18 gennaio 1977, n. 15).

(1/h) Comma così inserito dall'art. 2, L. 17 aprile 1989, n. 134 (Gazz. Uff. 22 aprile 1989, n. 94).

(2) Con [D.M. 18 novembre 1998](#) (Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53), sono stati approvati gli schemi di convenzione per prestazioni assistenziali, da parte di aziende sanitarie, ai casi di AIDS nei confronti di detenuti.

(2) Con [D.M. 18 novembre 1998](#) (Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53), sono stati approvati gli schemi di convenzione per prestazioni assistenziali, da parte di aziende sanitarie, ai casi di AIDS nei confronti di detenuti.

12. Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione.

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, d'istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'art. 16.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

Capo III - Modalità del trattamento

13. Individualizzazione del trattamento.

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni di merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento

(12/cost)

(12/cost) La Corte costituzionale, con [ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 394](#) (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione.

(giurisprudenza)

14. Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati.

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni d'istituto.

(giurisprudenza)

14-bis. Regime di sorveglianza particolare.

1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

- a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
- b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
- c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i

condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza ^(2/a).

^(2/a) Articolo aggiunto dall'art. 1, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

(giurisprudenza)

14-ter. Reclamo.

1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-*bis* del titolo II ^{(2/b) (2/c) (1/cost)}.

^(2/b) Articolo aggiunto dall'art. 2, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

^(2/c) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53](#) (Gazz. Uff. 24 febbraio 1993, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14-*ter*, primo, secondo e terzo comma e dell'art. 30-*bis*, nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 c.p.p. nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

^(1/cost) La Corte costituzionale, con [sentenza 14-18 ottobre 1996, n. 351](#) (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, secondo comma, e dell'art. 14-*ter*, sollevata in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione. Con successiva [sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997, n. 376](#) (Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 50, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* comma 2, e dell'art. 14-*ter*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione. Successivamente la Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con [ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 192](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

14-quater. Contenuti del regime di sorveglianza particolare.

1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
2. L'amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria competente.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento ^(2/d).

^(2/d) Articolo aggiunto dall'art. 3, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

15. Elementi del trattamento.

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi d'impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

16. Regolamento dell'istituto.

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.

Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.

17. Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

(giurisprudenza)

18. Colloqui, corrispondenza e informazione.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo

11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto ^(2/e).

Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa ^(2/f).

 (2/e) Comma così modificato dall'art. 16, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(2/f) Articolo così sostituito dall'art. 2, [L. 12 gennaio 1977, n. 1](#) (Gazz. Uff. 18 gennaio 1977, n. 15). L'ottavo comma è stato così sostituito dall'art. 4, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV. Con [sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 212](#) (Gazz. Uff. 9 luglio 1997, n. 28 - Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, come modificato dai citati provvedimenti, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

(giurisprudenza)

18-bis. Colloqui a fini investigativi.

1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del [D.L. 29 ottobre 1991, n. 345](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 dicembre 1991, n. 410](#), e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 1991, n. 203](#), nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

- a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;
- b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale ^(2/g).

(2/g) Articolo aggiunto dall'art. 16, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

19. Istruzione.

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole d'istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

(giurisprudenza)

20. Lavoro.

Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-*bis* della presente legge.

Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'art. 19, [L. 28 febbraio 1987, n. 56](#).

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.

Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica ^(2/h).

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi ^(2/i).

Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili ^(2/l).

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente ^(2/m).

^(2/h) Comma aggiunto dall'art. 5, [L. 22 giugno 2000, n. 193](#).

^(2/i) La Corte costituzionale, con [sentenza 10-22 maggio 2001, n. 158](#) (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20 - Serie speciale), corretta con [ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 294](#) (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.

[\(2/l\)](#) Comma aggiunto dall'art. 5, [L. 22 giugno 2000, n. 193](#).

[\(2/m\)](#) Articolo così modificato prima dall'art. 5, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV, e poi dall'art. 2, [D.L. 14 giugno 1993, n. 187](#), riportato al n. A/XLIX, nel testo a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione.

20-bis. *Modalità di organizzazione del lavoro.*

1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con [regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908](#) [\(2/n\)](#).

[\(2/n\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 2, [D.L. 14 giugno 1993, n. 187](#), riportato al n. A/XLIX, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(giurisprudenza\)](#)

21. *Lavoro all'esterno.*

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni [\(2/o\)](#).

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo

l'approvazione del magistrato di sorveglianza ^(2/p).

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari ^(2/q).

^(2/o) Comma così sostituito dall'art. 1, [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

^(2/p) Così sostituito dall'art. 6, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

^(2/q) Comma aggiunto dall'art. 2, [D.L. 14 giugno 1993, n. 187](#), riportato al n. A/XLIX, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

21-bis. Assistenza all'esterno dei figli minori.

1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre ⁽³⁾.

⁽³⁾ Articolo aggiunto dall'art. 5, [L. 8 marzo 2001, n. 40](#).

22. Determinazione delle mercedi.

1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.

3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.

4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari,

durante l'orario di lavoro ordinario ^(3/a).

^(3/a) Così sostituito dall'art. 7, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

(giurisprudenza)

23. Remunerazione e assegni familiari.

[La remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati] ^(3/b).

[La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto] ^(3/b).

[La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla massa di cui al precedente comma in caso di condanna] ^(3/b).

Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento ^(3/c).

^(3/b) Comma abrogato dall'art. 29, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

^(3/b) Comma abrogato dall'art. 29, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

^(3/b) Comma abrogato dall'art. 29, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

^(3/c) La Corte costituzionale, con [sentenza 3-18 febbraio 1992, n. 49](#) (Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).

24. Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.

Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quarti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per

obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

[*\(giurisprudenza\)*](#)

25. Peculio.

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

25-bis. Commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale. Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.

3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì

5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata [\(3/d\)](#).

[\(3/d\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 2, [D.L. 14 giugno 1993, n. 187](#), riportato al n. A/XLIX, nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione.

26. Religione e pratiche di culto.

[I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti [\(3/e\)](#) [\(3/f\)](#).

[\(3/e\)](#) Comma così modificato dall'art. 8, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

[\(3/f\)](#) Articolo abrogato dall'art. 299, [D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113](#) e dall'art. 299, [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

27. Attività culturali, ricreative e sportive.

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

[\(giurisprudenza\)](#)

28. Rapporti con la famiglia.

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

29. Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi.

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

(giurisprudenza)

30. Permessi.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello ^(3/g).

Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità ^(3/h).

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

^(3/g) Comma così sostituito dall'art. 3, [L. 12 gennaio 1977, n. 1](#) (Gazz. Uff. 18 gennaio 1977, n. 15).

^(3/h) Comma così sostituito dall'art. 1, [L. 20 luglio 1977, n. 450](#) (Gazz. Uff. 1° agosto 1977, n. 209).

(giurisprudenza)

30-bis. Provvedimenti e reclami in materia di permessi.

Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi.

La decisione sull'istanza è adottata con provvedimento motivato.

Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello [\(2/cost\)](#).

La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente [\(3/cost\)](#).

Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.

Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma.

L'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.

Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito, con relazione trimestrale, degli organi che li hanno rilasciati [\(3/i\)](#).

[\(2/cost\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 giugno-4 luglio 1996, n. 235](#) (Gazz. Uff. 17 luglio 1996, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

[\(3/cost\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 26 giugno-4 luglio 1996, n. 237](#) (Gazz. Uff. 17 luglio 1996, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, quarto comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

[\(3/i\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 2, [L. 20 luglio 1977, n. 450](#) (Gazz. Uff. 1^o agosto 1977, n. 209), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La Corte costituzionale, con [sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53](#) (Gazz. Uff. 24 febbraio 1993, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14-*ter*, primo, secondo e terzo comma e dell'art. 30-*bis*, nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

[\(giurisprudenza\)](#)

30-ter. Permessi premio.

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione [\(3/l\)](#).

1-bis. [\(3/m\)](#).

2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni [\(3/n\)](#);

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni [\(3/o\)](#) [\(3/p\)](#).

5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto [\(3/q\)](#) [\(14/cost\)](#).

6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali [\(3/r\)](#).

[\(3/1\)](#) Comma così modificato dall'art. 1, [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

[\(3/m\)](#) Comma aggiunto dall'art. 13, [L. 19 marzo 1990, n. 55](#), riportata alla voce Sicurezza pubblica, e successivamente abrogato dall'art. 1, [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

[\(3/n\)](#) Con [sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 450](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1999, n. 1 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

[\(3/o\)](#) Comma così sostituito dall'art. 1, [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

[\(3/p\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 2-6 giugno 1995, n. 227](#) (Gazz. Uff. 14 giugno 1995, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, introdotto dall'art. 9, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare.

[\(3/q\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 403](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52 - Serie

speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, introdotto dall'art. 9, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

(14/cost) La Corte costituzionale, con [sentenza 18-30 luglio 1997, n. 296](#) (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27, secondo e terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. Con successiva [sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 403](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, introdotto dall'art. 9 della [legge 10 ottobre 1986, n. 663](#), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(3/r) Aggiunto dall'art. 9, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

31. Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati.

Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.

Capo IV - Regime penitenziario

32. Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno.

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti, e quando sia necessario, successivamente sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

[*\(giurisprudenza\)*](#)

33. Isolamento.

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.

(giurisprudenza)

34. Perquisizione personale.

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità ^(19/cost).

^(19/cost) La Corte costituzionale, con [sentenza 15-22 novembre 2000, n. 526](#) (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, secondo e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Cost.

(giurisprudenza)

35. Diritto di reclamo.

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;

2) al magistrato di sorveglianza;

3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

4) al presidente della Giunta regionale;

5) al Capo dello Stato ^(3/s).

^(3/s) Con [sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 1999, n. 7, Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69, quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della [legge 10 ottobre 1986, n. 663](#), nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

36. Regime disciplinare.

Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

37. Ricompense.

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

38. Infrazioni disciplinari.

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione al regolamento.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

(giurisprudenza)

39. Sanzioni disciplinari.

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo del direttore;
- 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
- 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
- 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- 5) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.

La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a

costante controllo sanitario.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e dalle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

40. Autorità competente a deliberare le sanzioni.

Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.

41. Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione.

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso ai fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

(giurisprudenza)

41-bis. Situazioni di emergenza ^(3/1).

1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per

taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza ⁽⁴⁾ (1/cost).

2-*bis*. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'articolo 42 ^(4/a).

(3/t) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 10, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV.

(4) Comma aggiunto dall'art. 19, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è stata prima prorogata al 31 dicembre 1999 dall'art. 1, [L. 16 febbraio 1995, n. 36](#) (Gazz. Uff. 18 febbraio 1995, n. 41) e, successivamente, al 31 dicembre 2002, dall'art. 6, comma 1-*bis*, L. 7 gennaio 1998, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1998, n. 30), integrato dall'art. 1, [L. 26 novembre 1999, n. 446](#) (Gazz. Uff. 1° dicembre 1999, n. 282). Successivamente, il suddetto art. 6 era stato abrogato dall'art. 8, [D.L. 18 ottobre 2001, n. 374](#) ma l'abrogazione non è più contenuta nella nuova formulazione del citato art. 8 disposta dalla [legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438](#).

(1/cost) La Corte costituzionale, con [sentenza 14-18 ottobre 1996, n. 351](#) (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, secondo comma, e dell'art. 14-*ter*, sollevata in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione. Con successiva [sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997, n. 376](#) (Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 50, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* comma 2, e dell'art. 14-*ter*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione. Successivamente la Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con [ordinanza 20-26 maggio 1998, n. 192](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(4/a) Comma aggiunto dall'art. 4, [L. 7 gennaio 1998, n. 11](#) (Gazz. Uff. 6 febbraio 1998, n. 30). Il comma 1 dell'art. 6 della stessa legge, come modificato dall'art. 12, [D.L. 24 novembre 2000, n. 341](#), ha, inoltre, così disposto: «Art. 6. 1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 31 dicembre 2002». Successivamente, il suddetto art. 6 era stato abrogato dall'art. 8, [D.L. 18 ottobre 2001, n. 374](#) ma l'abrogazione non è più contenuta nella nuova formulazione del citato art. 8 disposta dalla [legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438](#).

42. Trasferimenti ^(4/b).

I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

[Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile] ^(4/b).

(4/b)

(4/b) La rubrica dell'art. 42 è stata così sostituita dall'art. 1, [L. 12 dicembre 1992, n. 492](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1992, n. 302), che ha anche abrogato i commi quarto e quinto dello stesso articolo.

(4/b) La rubrica dell'art. 42 è stata così sostituita dall'art. 1, [L. 12 dicembre 1992, n. 492](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1992, n. 302), che ha anche abrogato i commi quarto e quinto dello stesso articolo.

(4/b) La rubrica dell'art. 42 è stata così sostituita dall'art. 1, [L. 12 dicembre 1992, n. 492](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1992, n. 302), che ha anche abrogato i commi quarto e quinto dello stesso articolo.

42-bis. Traduzioni.

1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.

4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili (4/c).

(4/c) Articolo aggiunto dall'art. 2, [L. 12 dicembre 1992, n. 492](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1992, n. 302).

43. Dimissione.

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.

Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto ^(4/d).

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

^(4/d) Comma così sostituito dall'art. 18, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

44. Nascite, matrimoni, decessi.

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

Capo V - Assistenza

45. Assistenza alle famiglie.

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.

È utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

46. Assistenza post-penitenziaria.

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

Capo VI - Misure alternative alla detenzione e remissione del debito

(giurisprudenza)

47. Affidamento in prova al servizio sociale.

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare [\(4/e\)](#).

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 [\(4/f\)](#) [\(4/g\)](#).

4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta [\(4/g\)](#) [\(15/cost\)](#).

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto ^(4/h).
11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale ^{(4/i) (10/cost)}.

^(4/e) La Corte costituzionale, con [sentenza 4-11 luglio 1989, n. 386](#) (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, primo comma, così come sostituito dall'art. 11, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche della pena espiata. Per l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 47, vedi l'art. 14-bis, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), riportato alla voce Sicurezza pubblica.

^(4/f) La Corte costituzionale, con riferimento alla disposizione precedente alla sostituzione disposta dall'art. 3, [L. 27 maggio 1998, n. 165](#), riportata al n. A/LV, con [sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569](#) (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.

^(4/g) Comma così sostituito dall'art. 2, [L. 27 maggio 1998, n. 165](#), riportata al n. A/LV.

^(4/g) Comma così sostituito dall'art. 2, [L. 27 maggio 1998, n. 165](#), riportata al n. A/LV.

^(15/cost) La Corte costituzionale, con [ordinanza 14-28 luglio 1999, n. 375](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 1999, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, come sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della [legge 27 maggio 1998, n. 165](#), sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione, e dell'art. 47-ter, comma 1-quater, aggiunto dall'art. 4 della predetta [legge n. 165 del 1998](#), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

^(4/h) La Corte costituzionale, con [sentenza 15 ottobre 1987, n. 343](#) (Gazz. Uff. 4 novembre 1987, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espriare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.

^(4/i) Articolo prima modificato dall'art. 4, [L. 12 gennaio 1977, n. 1](#), dall'art. 7, [L. 13 settembre 1982, n. 646](#) e dall'art. 4-bis, [D.L. 22 aprile 1985, n. 144](#), e poi così sostituito dall'art. 11, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV. In relazione al testo precedentemente in vigore, la Corte costituzionale aveva emesso due sentenze: con la prima ([sent. 12-13 giugno 1985, n. 185](#)) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione nella parte in cui non consentiva che valesse come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento dei provvedimenti di ammissione; con la seconda ([sent. 3 dicembre 1985, n. 312](#)) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo nella parte in cui non prevedeva che valesse come espiazione di pena il periodo di affidamento al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi dipendenti dall'esito negativo della prova.

(10/cost) La Corte costituzionale, con [ordinanza 17-24 giugno 1997, n. 199](#) (Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma dodicesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(giurisprudenza)

47-bis. *Affidamento di prova in casi particolari.*

[1. Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell'articolo 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'art. 1-bis del [D.L. 22 aprile 1985, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

2. Si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47 anche se la domanda è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato.

3. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.

4. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

5. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

6. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

7. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

8. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale] ^(4/1) ^(4/cost).

(4/1) Articolo prima aggiunto dall'art. 4-ter, [D.L. 22 aprile 1985, n. 144](#), riportato alla voce Stupefacenti, poi sostituito dall'art. 12, [L. 10 ottobre 1986, n. 663](#), riportata al n. A/XLIV ed infine abrogato dall'art. 3, [L. 27 maggio 1998, n. 165](#), riportata al n. A/LV.

(4/cost) La Corte costituzionale con [ordinanza 13-24 luglio 1995, n. 367](#) (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-bis, sollevata

in riferimento all'art. 27 della Costituzione.

(giurisprudenza)

47-ter. Detenzione domiciliare.

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente ^(4/m);

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente ^(5/cost);

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia ^(4/n).

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis ^{(4/n) (16/cost)}.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare ^(4/n).

1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere ri